

COMUNE DI MARENTINO

(Provincia di Torino)

MISURA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

1) Immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 e relative pertinenze: l'Imposta non è dovuta ai sensi del D.L. 27-05-2008 N. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24/072008;

Immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1 – A8 - A9 e relative pertinenze: aliquota del 5,5 per mille, con detrazione di imposta di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2) Aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale I.C.I., per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale I.C.I. sono equiparate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- d) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinentziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
In caso di locazione o comodato a terzi, le pertinenze perdono le agevolazioni previste per le abitazioni principali
- e) Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai genitori e ai figli; in questo caso l'agevolazione è applicabile dal momento in cui si è verificata la condizione prevista e viene riconosciuta a seguito di comunicazione prodotta dal richiedente entro il termine utile per il versamento ICI.
Tale agevolazione è limitata esclusivamente all'applicazione dell'aliquota agevolata e non anche alla detrazione di imposta (valevole solo per le categorie A/1, A/8 e A/9, stante l'esclusione dall'I.C.I. per le altre categorie di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 luglio 2008.)